

Analizzando e valutando lo schema di Direttiva del Ministro dello Sviluppo Economico recante l'adozione, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del Decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 aprile 2017 n. 93, di schede tecniche per la verifica periodica di strumenti di misura in servizio utilizzati per funzioni di misura legali, appaiono immediate alcune considerazioni sulla piena adeguatezza, per alcuni aspetti, di dette schede che mostrano limiti oggettivi.

Così come formulate, alcune disposizioni in esse contenute - si evidenzia - potrebbero limitare una libera circolazione delle merci, creerebbero un evidente aggravamento del sistema di verifica senza che possa nascere una qualche utilità e miglioramento del sistema stesso e si affiderebbe, inspiegabilmente all'Organismo incaricato un compito simile all'"attività di valutazione della conformità" cosa ben diversa dall'esecuzione della "verifica periodica", scopo del provvedimento e che, per definizione, deve essenzialmente accertare il mantenimento nel tempo da parte dello strumento degli errori massimi tollerati "EMT".

Si riassumono, pertanto, le seguenti considerazioni:

- si introducono operazioni di verifica senza alcuna utilità per la valutazione dell'EMT e che comportano rischi aggiuntivi e pericolosità nelle operazioni da eseguire considerando che sono attività svolte con idrocarburi (infiammabili, inquinanti ed esplosivi) sottoposti a rigidi protocolli per la sicurezza;

- non ha significato la misurazione strumentale, della densità, così come richiesto, in quanto questo valore è riportato nei documenti fiscali (DAS) che accompagnano il prodotto. Dati affidabili e valevoli ai fini fiscali, metrologici e giudiziari (in caso di indicazioni diverse da parte degli strumenti utilizzati dagli organismi incaricati di eseguire la verifica periodica, cosa accadrebbe?)

- richiedere la certificazione da parte di un laboratorio di taratura accreditato 17025 (LAT) della bilancia non ha senso considerando che esso è uno strumento sottoposto a continue movimentazioni soprattutto su veicoli e, pertanto, soggetto a dover essere puntualmente ricontrollato. I pesi campioni, invece, è necessario siano certificati da un laboratorio di taratura accreditato (LAT) o tarati internamente, con un adeguato errore e incertezza (già previsto dal DM 93 allegato II punti 1.3 e 1.4) per poter eseguire, nelle operazioni di verifica, la taratura della bilancia che svolge una funzione di trasferimento della grandezza.

La prova del QQM è prevista solo per la conformità.

Quanto descritto è frutto di esperienza tecnico-professionale-operativa in campo nelle attività di verifica periodica, valutazione della conformità e fabbricazione/installazione e manutenzione di strumenti metrici.

Scheda H - Misuratori di gas metano per autotrazione:

Si ritiene opportuno specificare nella scheda se trattasi di gas metano compresso (CNG) o gas metano liquido (LNG), altrimenti lo scopo non è coerente.

- Si sottolinea che il metano è ritenuto il maggiore inquinante ambientale ad effetto serra: leggendo la scheda sembrerebbe che, lo stesso, dopo le attività venga immesso liberamente in atmosfera, con conseguente danno ambientale ed eventuali sanzioni.
- Si dovrebbero consentire, poi, metodi di "misurazione in linea", cioè un collegamento diretto dello strumento di controllo tra erogazione e serbatoi riempiti, al massimo, con 80% del volume come previsto ai fini PED per evitare rischi aggiuntivi.

La prova tecnicamente può essere condotta solo alla massima portata che coincide di fatto con quella di utilizzo; andrebbe, altrimenti, introdotta una valvola per ridurre la luce per l'erogazione limitando la portata senza un vero fine considerando che in fase di utilizzo non è mai consentito strozzare le valvole.

- Si segnala che sono previste prove ripetute ed inutili, es. 5.4.1.1 c),
- 5.4.1.2 si segnala che non esiste una linea di ritorno sul CNG-LNG.
- 5.4.2, terminologia errata; es. kilogrammo si scrive chilogrammo (vedesi direttiva 80/181/ CEE).
- master meter: l'utilizzo di codesto strumento di controllo è consigliato con due prove e confronto del valore indicato dal Master e quello dello strumento in prova.
- Prevedere che la taratura dello strumento di controllo possa essere eseguita anche con acqua o altro liquido di prova e creare tabella di confronto per il liquido in fase di utilizzo (vedesi anche tabella ASTM).

Scheda I - Selezionatrici ponderali

Selezionatrici: al punto L) introdurre tra i due concetti un "oppure", altrimenti sembrerebbe che si applicano entrambi i metodi: dovrebbe, invece, essere una alternativa. Utilizzare simulacri aziendali (lo stesso prodotto che viene utilizzato nella fase effettiva di utilizzo dello strumento). Eseguire solo prove alla velocità di utilizzo per un numero ragionevole di venti prove per tipologia di formato in termini di peso e formato.

Autorità Legale Confederale

"confederazione europea lavoratori, imprenditori, consumatori, sociale e di diritti e dovere"
Mail: direzione@1aml.it " Italia-Polonia-Moldavia-Svizzera-Francia"

Prevedere l'utilizzo di pesi campioni certificati da un laboratorio di taratura accreditato o campioni di lavoro e non una bilancia certificata 17025.

Porre attenzione: le note in un documento non possono essere mai prescrittivi, 5.4.1).

La prova di tara, non ha utilità ai fini della verifica periodica: essa è valutabile per un controllo statistico.

La prova 5.5) di pesatura statica non deve essere eseguita se lo strumento funziona solo in dinamico.

- Si ritiene, inoltre, che per l'applicazione della normativa comunitaria sui preconfezionati, con particolare riferimento ai controlli statistici, non sono necessarie sugli strumenti prove così stringenti analoghe a quelle richieste per la marcatura CE

Scheda G_GPL

- Non ha nessuna utilità l'attesa della stabilizzazione della temperatura o la verifica che la temperatura si mantiene stabile, visto il brevissimo tempo della prova. Sia per il manometro sia per il termometro non ha senso richiedere certificazione LAT o equivalente in quanto lo strumento, in fase di erogazione, non considera tali elementi per il calcolo della quantità erogata. Il confronto sulla quantità erogata deve avvenire sulla bombola campione, o sul master meter, con quella letta sull'erogatore. Altrimenti si dovrebbero informare i consumatori che la temperatura, utilizzata solo a fini fiscali, influenza la quantità immessa nel serbatoio.

Questo perché il misuratore di GPL ricalca esattamente gli schemi tecnici di tutti gli altri misuratori di carburante di tipo stradale e non, misura, cioè, il volume erogato in quelle condizioni di pressione e di temperatura al momento dell'erogazione indipendentemente dalle due grandezze menzionate. Come peraltro avviene per tutti i tipi di misuratori nelle loro condizioni d'impiego.